



AVVISO PUBBLICO



LE NUOVE REGOLE PER

I DETENTORI DI CANI

Dal 2 aprile 2015, con la conseguente approvazione della recente Legge Regionale nr.5/2015, sono entrate in vigore alcune importanti modifiche alle norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

RESPONSABILITA'

(sanzione da 60 a 100 euro)

- a) Chiunque detenga un animale d'affezione è tenuto a garantirgli un ricovero pulito e adeguato dalle intemperie, rifornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente, assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie, nel caso in cui venga adibito alla riproduzione non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante, consentirgli adeguata possibilità di esercizio, prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga, e assicurare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni

DIVIETI

(sanzione da 250 a 350 euro)

- b) vietato utilizzare animali nella pratica dell'acattonaggio
c) vietato detenere animali per chi è stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento
d) vietato il dono di animali d'affezione come premio, ricompensa, omaggio, regalo nell'ambito di giochi, feste, sagre, spettacoli, attività commerciali e lotterie
e) vietato detenere i cani legati a catena fissa. Per periodi di tempo non superiori a otto ore nell'arco della giornata, è permesso detenere i cani a una catena lunga almeno quattro metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, cibo e acqua.

OBBLIGHI

(sanzione da 100 a 600 euro)

- f) i detentori di cani devono disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni e sono tenuti alla rimozione delle stesse.
g) chiunque detiene un cane è tenuto a registrarlo alla Banca Dati Regionale denunciare lo smarrimento entro 5 giorni, la cessione entro 10 giorni, il decesso e la variazione di residenza entro 30 giorni.

ACCESSO A MEZZI E LUOGHI PUBBLICI

- h) è consentito l'accesso ai cani in tutte le aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico obbligatoriamente con il guinzaglio e con al seguito la museruola da usare nei casi previsti dalla vigente normativa .
i) è consentito il libero accesso degli animali d'affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale in tal caso è obbligatorio l'uso sia del guinzaglio che della museruola ad eccezione di quelli destinati all'assistenza delle persone prive di vista. E' concesso comunque l'utilizzo del trasportino in alternativa alla museruola. Non è ammesso il trasporto di più di due cani per autobus.

IL SINDACO